



COMUNE DI LEVERANO
- PROVINCIA DI LECCE -

RILASCIO E RINNOVO DELLE CARTE DI IDENTITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 3 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 con le successive modificazioni ed integrazioni e le circolari del Ministero dell'Interno

RICORDA

- che la carta di identità può essere rilasciata anche ai neonati ed ha la seguente validità:
 - tre anni se è rilasciata ai minore di anni tre;
 - cinque anni se è rilasciata ai minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni;
 - dieci anni per i maggiori di età.
- che la carta di identità è, per adulti e minori cittadini italiani, documento necessario, in mancanza di passaporto, per espatriare in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in quelli che hanno particolari intese con il nostro Paese; l'elenco aggiornato dei paesi che permettono l'espatrio con la sola carta di identità è reperibile sul sito del Ministero dell'Interno.
- che i genitori o chi esercita la potestà sui minori dei quattordici anni potranno richiedere l'apposizione sulla carta di identità dell'indicazione della paternità o maternità o di chi esercita la potestà genitoriale. Tale indicazione risulta necessaria in caso di espatrio del minore dei 14 anni accompagnato dagli stessi. Se il minore dei 14 anni espatria accompagnato da terzi (come, ad esempio, gli insegnanti in caso di gita scolastica) dovrà essere anche redatto un atto di assenso e accompagnamento vidimato dalla Questura.
- ai cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti nella speciale anagrafe (A.I.R.E.), la carta di identità può essere rilasciata anche dal Consolato Italiano, previa compilazione di apposito modulo. Prima del rilascio l'Ufficio Consolare chiederà al comune di iscrizione A.I.R.E. il prescritto nulla osta.
- che coloro che posseggono la carta di identità scaduta non possono servirsene se non provvedono alla rinnovazione richiedendola tempestivamente all'ufficio comunale;
- che i possessori di carta di identità con scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008, dovranno chiedere all'ufficio comunale la convalida del documento per ulteriori cinque anni. La richiesta può essere avanzata anche da persona diversa dall'intestatario, purchè munito di delega e del documento da convalidare;
- che la carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza e sulla stessa, può essere indicato, a richiesta, lo stato civile.

Per il rinnovo, occorre presentare:

- il vecchio documento scaduto se posseduto oppure altro documento d'identità al fine di effettuare l'identificazione del richiedente;
- 3 fotografie formato tessera, su sfondo chiaro, recenti ed identiche;
- Permesso/carta di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari).

Può rinnovare la carta d'identità anche chi ne abbia denunciato lo smarrimento, la sottrazione furtiva, chi ne possiede una deteriorata oppure contenente generalità modificate (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza).

- che la stessa può sostituire la presentazione della certificazione, dei dati in essa contenuti, attraverso la presentazione di copia fotostatica del documento, anche non autenticata;
- che copia, anche non autenticata, della carta di identità può essere allegata ad istanza diretta alla pubblica amministrazione in sostituzione dell'autenticazione della firma.

Dalla residenza comunale, lì 06/02/2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Dott.ssa Sonia RENIS